

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2003, n. 39/R

Modifiche al D.P.G.R. 7 agosto 2002 n. 34/R "Testo Unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 4".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che prevede l'emanazione di regolamenti di attuazione;

Visto il D.P.G.R. 7 agosto 2002 n. 34/r "Testo Unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 768 del 28.7.2003 concernente "Modifiche al D.P.G.R. 7 agosto 2002 n. 34/r "Testo Unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n.4", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2002 n. 34/R/2002 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"3. In ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di cui all'articolo 17, comma 1, tenuto conto degli accordi tra la Regione Toscana e le altre regioni, è aumentato fino al 4 per cento riservando tale quota ai cacciatori non residenti in Toscana che ne richiedono l'iscrizione."

3. Il comma 7 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"7. L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria presuppone la rinuncia all'ATC di residenza della propria regione e consente la caccia in mobilità di cui all'articolo 29."

Art. 2

Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"1. Il periodo di attività negli impianti di cattura è compreso tra il 20 settembre e il 30 novembre. Deroghe al periodo indicato possono essere concesse previo parere dell'INFS."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 64 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. L'articolo 64 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 64

(Distanze dagli appostamenti fissi senza richiami vivi)

1. Gli appostamenti fissi senza richiami vivi non possono essere collocati a distanza inferiore a 400 metri da qualsiasi altro appostamento fisso."

Art. 4

Modifiche all'articolo 65 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituita dalla seguente:

"a) 80 metri da appostamenti dello stesso tipo. La provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC può ridurre tale distanza fino a 50 metri."

Art. 5

Modifiche all'articolo 66 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. Il comma 1 dell'articolo 66 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"1. Le distanze di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno o dal bordo dei laghi artificiali".

Art. 6

Modifiche all'articolo 68 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 del d.p.g.r. 34/R/2002 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le province rilasciano prioritariamente l'autorizzazione ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili."

Art. 7

Modifiche all'articolo 70 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. Il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 70 del d.p.g.r. 34/R/2002 sono abrogati.

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 71 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. L'articolo 71 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"Art.71

(Autorizzazione per appostamenti fissi senza richiami vivi)

1. L'autorizzazione all'appostamento fisso senza richiami vivi è richiesta dai cacciatori iscritti all'ATC in cui è collocato l'appostamento.

2. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo;

b) consenso dell'ATC in cui è collocato l'appostamento;

c) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

d) la planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la provincia, in cui è evidenziato il punto nel quale viene collocato l'appostamento."

Art. 9

Modifiche all'articolo 72 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. Il comma 3 dell'articolo 72 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Dopo il primo anno di validità il titolare deve, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, inviare alla provincia una copia del consenso del proprietario e del conduttore del fondo e una copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 72 del d.p.g.r. 34/R/2002 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 70 e 71 sono revocate qualora la loro permanenza non consenta il rilascio di autorizzazioni per appostamenti fissi ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994. Tale revoca è determinata dal superamento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili e interessa le autorizzazioni più recenti di cui sono titolari cacciatori che non hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso."

3. Dopo il comma 4bis dell'articolo 72 del d.p.g.r. 34/R/2002 è aggiunto il seguente:

"4ter. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:

a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;

b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'articolo 69, comma 2 e all'articolo 70, comma 2."

Art. 10

Abrogazione dell'articolo 74 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. L'articolo 74 del d.p.g.r. 34/R/2002 è abrogato.

Art. 11

Modifiche all'articolo 77 del d.p.g.r. 34/R/2002

1. Il comma 3 dell'articolo 77 del d.p.g.r. 34/R/2002 è sostituito dal seguente:

"3. Il titolare di autorizzazione per l'appostamento fisso può consentire l'utilizzazione dell'impianto anche a cacciatori non inseriti nell'elenco dei frequentatori. In assenza del titolare, i cacciatori presenti nell'appostamento devono avere il consenso scritto alla frequentazione."

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2003

MARTINI

SEZIONE III

CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanze

ORDINANZA 4 giugno 2003, n. 216

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1992, n. 52.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice
- Annibale MARINI Giudice
- Franco BILE Giudice